

Oggetto: Applicazione del Regolamento n° 1907/2006 (REACH)

Rev. 07

Gentile Cliente,

ai sensi del Regolamento CE 1907/06 REACH, con la presente siamo a comunicarVi che, al fine di garantirVi l'abituale continuità nella fornitura dei nostri prodotti, ci stiamo assicurando che i nostri fornitori abbiano effettuato la registrazione, nel caso ciò non avvenisse sostituiremo le sostanze in uso con altre che rispondano ai requisiti delle norme cogenti. In ogni caso la nostra fornitura di prodotti non subirà alcuna modifica a valle degli obblighi REACH.

Per quanto riguarda i prodotti leader quali: tubi saldati, trafilati, coils, nastri e lamiere di acciaio inox e al carbonio, si evidenzia che si inseriscono tutti nella definizione di articolo presente nel Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006. In particolare ai sensi dell'art. 7 "Registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli", comma 1 lettera b), tali articoli non risultano soggetti a registrazione in quanto eventuali sostanze in essi contenute non sono destinate a essere rilasciate in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili.

In data 15/01/2019 l'Agenzia Europea della Chimica (ECHA) ha pubblicato l'aggiornamento della Candidate List, vale a dire l'elenco delle sostanze candidate all'inserimento in Allegato XIV (autorizzazione) del Regolamento REACH, inserendo 6 sostanze SVHC (substance of very high concern).

A seguito dell'inclusione del Piombo metallico nelle Candidate List con aggiornamento del 27 giugno 2018, siamo ad informarVi che alcuni nostri articoli contengono un quantitativo di Piombo Metallico (CAS. 7439-92-1) maggiore allo 0,1% peso/peso.

